



Città di Pescara

ORDINANZA N° 121 del 6 MAR. 2009

IL SINDACO

Rilevato che nel territorio cittadino - così come emerge sia dalle numerose segnalazioni che pervengono tanto ai competenti uffici comunali quanto alle Forze dell'Ordine, sia dalle successive attività di accertamento poste in essere tanto dalla Polizia Locale quanto dalle stesse Forze dell'Ordine - si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete con relativo inquinamento acustico, in specie nelle ore notturne, concentrati soprattutto attorno ai pubblici esercizi e circoli privati che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti;

Preso atto delle ripetute sollecitazioni rappresentate dal signor Prefetto di Pescara e dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla opportunità di disciplinare, a livello sperimentale, la chiusura dei locali tale da renderli compatibili con il ciclo veglia-sonno dei residenti di tutta la città ed agevolare l'operato delle Forze di Polizia al fine di garantire la pubblica sicurezza:

Considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nella città, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e delle aree adiacenti occupate a seguito di regolare autorizzazione e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Considerato che la situazione sopra descritta configura l'ipotesi di degrado e di necessità di intervento di cui al D.M. 5 agosto 2008 art. 2 lettera a);

Considerato altresì che il protrarsi, senza limiti effettivi, dell'apertura dei pubblici esercizi comporta il protrarsi di comportamenti che disturbano la quiete pubblica ed il sonno degli abitanti della città con effetti negativi di ordine fisico e psichico che si ripercuotono nella vita lavorativa, affettiva e sociale;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza ed al fine di garantire le migliori condizioni psico-fisiche per affrontare una giornata di lavoro e/ o di studio;

Dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la pubblica sicurezza;

Ritenuto opportuno prevedere che la disciplina della materia mediante ordinanza abbia una durata temporale limitata ad un periodo decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, per consentirne la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali, e sino al 30 maggio 2009;

Preso atto che così come stabilito dal Ministero dell'Interno con decreto 5 agosto 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.186 del 9 agosto 2008) all'art. 1 sono state definite le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana: "...per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato quindi che al Sindaco è demandata una nuova mission che è quella di garantire la "qualità della vita" degli appartenenti alla comunità amministrata attraverso l'annullamento di ogni forma di disturbo e destabilizzazione alle condivise regole di vivibilità dei centri urbani, di convivenza civile e di coesione del tessuto sociale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 5 marzo 2009;

Visto l'art. 54, commi 4 e 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92/08, che:

- assegna al Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- impone di informare il Prefetto dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti che

interessino la sicurezza urbana;

Vista la legge n.241/1990 ai sensi della quale, per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non necessario anche in ragione dell'urgenza a provvedere;

Considerato che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere desumibile dalla sopra citata relazione, la comunicazione di avvio del procedimento;

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma precedente;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689 che stabilisce le modalità de determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Nel periodo decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza e sino al 30 maggio 2009 :

a) DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI ALCOLICI NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEGLI SPACCI ANNESSI AI CIRCOLI PRIVATI

Ai titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti è fatto divieto di vendere bevande alcoliche per l'asporto fuori dal locale. Il divieto si applica tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 22 e fino alla chiusura degli esercizi.

Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione il divieto è limitato alla sola attività complementare di bar a condizione che, negli orari su indicati, le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco, rimanendo comunque tassativamente precluso l'asporto.

In ogni locale dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige.

b) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE DOPO LE ORE 2

A chiunque risulti a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche dalle ore 2 .a.m e fino alla chiusura degli esercizi;

c) DIVIETO DI CONSUMAZIONE BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE

E' fatto divieto di consumare bevande alcoliche, durante l'intera giornata, in tutti i luoghi aperti al pubblico quali (pubbliche vie, piazze, sagrati delle chiese, parchi pubblici) fatta eccezione per le bevande

alcoliche consumate in bicchieri di carta o di plastica . E' comunque ammessa la consumazione di bevande alcoliche nelle aree concesse ai locali per la somministrazione nei limiti determinati dall'autorizzazione ottenuta per l'occupazione del suolo pubblico ;

d) CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI I titolari di pubblici esercizi e di circoli privati devono chiudere la propria attività entro le ore 2,30 a.m di tutti i giorni ed entro le ore 3,00 di tutti i venerdì e di tutti i giorni prefestivi.

Le violazioni alle disposizioni di cui alle lettere a) b) c) e d) della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00

In caso di inottemperanza all'Ordine di cui al punto d) il Sindaco provvederà ad emanare, in presenza di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini , successivi provvedimenti sindacali.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, alla Questura di Pescara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri , al Comando Provinciale della Guardia di Finanza , alla Polizia Provinciale di Pescara ed al Corpo della Polizia Municipale di Pescara nonché alle Circoscrizioni 1-2-3

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso al Presidente della Repubblica.

Manda copia della presente Ordinanza

- all'Ufficio Messaggio per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'ufficio Comunicazione per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
- all'Ufficio Pubblici Esercizi per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- al Corpo di Polizia Locale;

La presente Ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2009

Dalla Residenza comunale, li 6 marzo 2009

Il Vice Segretario Generale

Avv. Paola DI MARCO



Il Sindaco

Dr. Camillo D'ANGELO

